

STATUTO

L'ANGELO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESSA AURUNCA CE VIA ALDO
MORO SC

Numero REA: CE - 256947

Codice fiscale: 03606200610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2018 - Statuto completo	2
--	---



Vincenzo di Caprio
Notaio

Allegato " B " a Raccolta n. 44.211 =

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1)= E' costituita con sede nel Comune di

Sessa Aurunca (CE)

ai sensi della Legge 381 dell'8 novembre 1991, la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata

"L'ANGELO AZZURRO Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove. La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2)= La Cooperativa ha durata sino al

31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3)= La Cooperativa è priva di scopi di lucro, senza finalità speculativa e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a quelle portatrici di handicap psichici e/o fisici.

ARTICOLO 4)= In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ai sensi della legge n. 381, articolo 1, lettere a) e b) dell'8 novembre 1991, le seguenti attività:

* gestione di comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria;

* promozione di attività e servizi di riabilitazione nonché la gestione di centri di riabilitazione e centri socio educativi;

* gestione dei servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da effettuare presso la famiglia, la scuola e strutture di accoglienza;

* servizi di assistenza nelle problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia, i dipendenti dalle droghe, dal tabagismo e dall'alcolismo;

* servizi di assistenza domiciliare e residenziali di accoglienza e socializzazione e gestione di case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici;

* servizi di aiuto personale, di affido familiare presso persone e nuclei familiari; i servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore figli, di contrasto della po-

vertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

- * attività volte alla cura e alla riabilitazione di persone affette da malattie mentali, di aids ed ai malati terminali, e di soggetti con difficoltà psicomotorie e/o sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura;
- * attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- * gestione delle attività di assistenza socio sanitaria anche non a carattere di riabilitazione messi a disposizione degli enti pubblici e degli enti morali privati;
- * gestione dei centri diurni ed altre strutture con carattere animativi nonché la promozione di iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- * la promozione e la gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, in piscine o altre strutture idonee con possibilità di realizzare tali strutture ex novo;
- * la promozione di attività formative e professionali attraverso l'istituzione, l'organizzazione e la gestione, previa autorizzazione degli organi statali, regionali e provinciali, di corsi di formazione professionale per le stesse persone svantaggiate e/o per gli operatori del settore, anche attraverso i finanziamenti diretti della comunità europea;
- * la concretizzazione di progetti attraverso i finanziamenti della comunità europea con lo scopo di qualificare e quantificare i bisogni espressi dall'utenza portatrice di handicap, privilegiando il settore della prevenzione, attraverso indagini, ricerche scientifiche, screenings, convegni e pubblicazioni;
- * l'organizzazione e gestione di corsi per la formazione professionale di insegnanti di sostegno, di terapisti della neuroriabilitazione, della psicomotricità e della logopedia, previa l'autorizzazione degli organi ministeriali, statali, regionali e provinciali;
- * l'organizzazione e gestione corsi per la formazione di assistenti materiali, sia scolastici che domiciliari, con appositi progetti e programmi di aggiornamento avvalendosi di consulenti esterni alla cooperativa, previa l'autorizzazione degli organi regionali e provinciali, e rilasciando ai soci lavoratori destinati a tali mansioni un attestato di qualifica ad efficacia esclusivamente interna alla cooperativa;
- * l'orientamento scolastico e la formazione professionale, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui programmi terranno conto delle disabilità specifiche di ogni soggetto;

* servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling, relazioni d'aiuto, attività integrative, di animazione e di laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia, ippoterapia, di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonché linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema;

* l'orientamento scolastico e professionale e la formazione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;

* la realizzazione di iniziative particolari rivolte a giovani ad adulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia nella Società che nella realtà produttiva;

* la formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo;

* la gestione e realizzazione di servizi nei settori del giardinaggio, florovivaistico, restauro ambientale, educazione ambientale, turismo, agriturismo, ecologia ambientale, attività agricole, gestione, manutenzione e custodia di parcheggi e immobili, spiagge, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico;

* la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di comunità di alloggio per persone svantaggiate, centri di riabilitazione neuromotoria, case protette, per anziani e centri diurni per attività specifiche onde garantire il reinserimento sociale delle persone svantaggiate;

* servizi di consulenza in genere attraverso proprie attività di segretariato sociale utilizzando, nelle specie, i soci volontari specialistici nella materia, circa il conseguimento del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'assegno di invalidità e dell'idoneità di accompagnamento e di ogni altro beneficio elargito, ai sensi delle vigenti normative degli enti pubblici e/o dai ministeri preposti;

* servizi nel settore della protezione Civile.

La cooperativa sociale a tal fine potrà stipulare convenzioni con i comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi. Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto. Essa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finanziamento e contributo disposto dalla Cee, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare.

re, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla rea-

lizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in Società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, sopra tutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e col pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5)= Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi in contrasto con la Cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

ARTICOLO 6)= Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;

d) versamento del sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Tra-

scorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione sen-

za che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione di nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7)= Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se è nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6. Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8)= E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a Società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente; è altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9)= La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10)= I soci, possono recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la Società, proseguono ed il recesso ha

effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in

corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11)= La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 12)= L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13)= Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14)= I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante

tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio

eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio. In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15)= In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16)= I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della Società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17)= Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 18)= Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 21;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 19)= Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20)= Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo. In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto, fermo restando l'obbligo di osservare il procedimento di cui all'articolo 2530 C.C.. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio,

funzioneranno con i criteri di cui all'articolo 36 del pre-

sente statuto da parte del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della Società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 21)= L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30 % al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il tre per cento alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Nel tas-

sativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato

ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della Società con le modalità previste all'articolo 2529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e del l'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella Società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella Società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la Società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la Società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote

possedute.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23)= La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, email) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24)= L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenere utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi

giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25)= L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della Società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26)= Per le votazioni si procederà normalmente col sistema di alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 27)= Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l..

ARTICOLO 28)= L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il

verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29)= La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un massimo di tre esercizi sociali. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-

vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-

lare i relativi contratti,

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 30)= In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per co-optazione.

ARTICOLO 31)= Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; lo stesso è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società, per singoli atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32)= Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci

supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 33)= Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34)= L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 35)= In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse alla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione dal versamento andrà effettuato al Ministro del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 36)= Ogni controversia che potesse sorgere tra la Società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale dello Statuto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del

Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37)= Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 38)= La Cooperativa sociale, ai sensi dell'articolo 111 septies disp. att. C.C., è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le Società a responsabilità limitata, nei limiti in cui all'art. 2519 del Codice Civile.

ARTICOLO 39)= Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmati:

PORCIELLO Giuseppina

DI CAPRIO Vincenzo

18 di 18